

CAPITOLATO
ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI DIVERSI
E
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nelle polizze, significano:

- a) **LEGGE**
Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons. Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273.
- b) **REGOLAMENTI**
I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS (già ISVAP) e dal ministero delle attività produttive.
- c) **IMPRESA**
Compagnia assicuratrice.
- d) **CONTRAENTE ASSICURATO**
A.T.A.P. SPA
- e) **CAPITOLATO:**
Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.
- f) **ASSICURAZIONE**
Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri ovvero con quest'ultimo coincidente.
- g) **POLIZZA**
Il documento che prova l'assicurazione.
- h) **PREMIO**
La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.
- i) **RISCHIO**
La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.
- j) **SINISTRO**
Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.
- k) **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dall'Impresa al contraente, al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

l) INDENNIZZO DIRETTO

La somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

m) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato.

n) COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

o) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, autobus, funicolare, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2015 ed ha durata di 12 mesi.

Il premio sarà pagato dal contraente a risposta pervenuta dall'agente della riscossione (Equitalia Servizi S.p.A.), così come previsto dal D.M. 18-01-2008 n. 40 (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'impresa di Assicurazione si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dalla Contraente.

Il pagamento del premio dovrà avvenire entro la data di decorrenza del contratto e, successivamente, in caso di proroga trimestrale, entro la data di decorrenza dell'eventuale proroga. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita, e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, l'Impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente si riserva la facoltà di disporre la proroga dell'assicurazione, al fine dell'espletamento delle operazioni di gara per la stipulazione del nuovo contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 3 mesi oltre la scadenza contrattuale. Tale proroga dovrà essere comunicata all'Assicuratore in forma scritta con preavviso di trenta giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

Per il pagamento del premio relativo all'assicurazione oggetto dell'eventuale proroga sopracitata varrà il termine di mora contrattualmente previsto per il pagamento del premio iniziale.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento in misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

L'Impresa si impegna a concordare con il Contraente la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla

gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione all'Impresa. Ove il Contraente assicurato sia in grado di fornire all'Impresa un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutta l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo della comunicazione all'assicuratore da parte del Contraente. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7 ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Ai fini delle informazioni utili alle Compagnie per la quotazione delle relative offerte, ATAP S.p.A. rende noto che l'azienda:

- **ha adottato un sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza del lavoro, certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 e BS OHSAS 18001/2007.**
- ha in corso di adozione un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 /2001, esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente;
- **ha installato e reso operativo su tutti gli autobus impiegati in servizio il sistema di registrazione automatica degli eventi connessi ai sinistri stradali denominato Roadscan DTW.** Tale dispositivo, posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli, consente la raccolta e la registrazione in automatico delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo nonché dell'interno del mezzo. I dati così acquisiti consentono di supportare la ricostruzione della dinamica dei sinistri che coinvolgono gli autobus di proprietà di ATAP e documentare il verificarsi di eventi imprevisti/fatti anomali occorsi ai mezzi di trasporto, a bordo del veicolo o su strada, ai fini della definizione delle relative responsabilità. In caso di sinistro, copia della registrazione relativa esclusivamente all'evento denunciato, potrà essere comunicata alla compagnia assicurativa per consentire la determinazione del grado di responsabilità delle parti coinvolte e per la tutela dei diritti, anche senza il consenso degli interessati.
- in corso anno 2013 il CCNL Autoferrotranvieri applicato in azienda, ha previsto l'introduzione di specifiche responsabilità contrattuali a carico dei conducenti per i casi di danni patrimoniali (danni agli autobus) provocati da sinistri causati con colpa del dipendente. Tali clausole contrattuali prevedono l'applicazione di criteri automatici per la determinazione dell'importo del risarcimento danni previsto a carico del conducente.
- dall'anno 2013 ATAP ha modificato i criteri di assegnazione delle singole vetture al servizio, stabilendo procedure che garantiscano, quanto più possibile, che il medesimo autobus sia dato in uso al medesimo conducente al fine di migliorare sia il livello di conoscenza del mezzo utilizzato, sia la collaborazione prestata dal personale dipendente per una migliore conservazione degli standard di sicurezza ed affidabilità del mezzo.

1.8 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata per lo stesso rischio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, solo se e in quanto dovute all'Impresa.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Biella.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto espressamente non regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge Italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ed evoluzione regolamentare IVASS (già ISVAP).

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente Assicurato.

1.13 EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI ISVAP ATTUATIVI DEL D.LGS. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

1.14 L'impresa fornirà alla scadenza di ogni semestralità assicurativa o su richiesta della contraente l'elenco dettagliato dei sinistri relativi alle sezioni Rc auto e Incendio e rischi Diversi denunciati, con l'indicazione dei sinistri pagati e del loro importo, dei sinistri riservati e del loro importo, nonché del rapporto sinistri/premi pagati

2. ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi. La garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee aziendali.

2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono parificati ai danni da incendio quelli materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato e del sistema di bigliettazione elettronica della rete di trasporto urbana ed extraurbana;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

2.3 EVENTI NATURALI

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installati e compresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: tempesta, ciclone, tifone, uragano tromba, alluvione, inondazione, caduta neve, grandine, mareggiate frane, smottamenti.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di Euro 250,00.

2.4 EVENTI SOCIOPOLITICI

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo

assicurato inclusi gli accessori stabilmente installati e compresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di:

Tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi sommosse scioperi e sommosse e serrate

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di Euro 50,00.

2.5 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di 500.000,00 €. delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti dei terzi responsabili del danno.

2.6 CRISTALLI

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato, comprese le spese di rimozione dei cristalli danneggiati ed installazione dei nuovi, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni evento indipendentemente dal numero degli stessi.

2.7 TRAINO

Qualora in seguito a sinistro di qualsiasi natura o per qualsivoglia guasto il mezzo non sia in grado di procedere autonomamente, verrà rimborsato il costo del recupero (ed eventuale custodia) sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro, sino al deposito od officina indicata dal contraente.

2.8 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo a seguito di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

2.9 DISSEQUESTRO

Qualora il veicolo assicurato sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di incidente da circolazione, la Società rimborsa, entro il limite di Euro 400,00, le spese relative alla procedura di dissequestro per lo svincolo del veicolo assicurato, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia della Società.

2.10 IMPOSTA DI PROPRIETA'

In caso di incendio, furto, incidente da circolazione che comporti la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo con il limite massimo di Euro 500,00 per evento e per annualità assicurativa, in relazione alle spese che l'assicurato debba sostenere per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

2.11 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;
- d) per i danni materiali e diretti determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

2.12 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A. .

2.13 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è determinato sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante dall'elenco dei veicoli da assicurare, fornito dal Contraente; l'elenco di riferimento è quello riportato in allegato A) integrato con eventuali immissioni e/o dismissioni intervenute entro il 31/12/2014, comunque non superiori al 5% del n. complessivo dei mezzi. Il premio resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Sono fatte salve le modifiche discendenti da eventuali immissioni e/o dismissioni di veicoli che intervengano nel corso della vigenza contrattuale, comunque non superiori al 20% del n. complessivo dei mezzi.

2.14 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo all'atto della stipulazione della polizza e successivamente. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

- a) Il valore degli autobus di qualsivoglia tipo, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo, così come quantificato nell'allegato A). Il valore degli autobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa).
- b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo,

trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, dei locomotori e motocarrelli eventualmente inseriti in polizza lo saranno sulla base del valore commerciale. Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente, nei casi di nuova acquisizione, è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. o del fax inviata dal Contraente o e-mail. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi. Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente. In caso di aumento del valore totale rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio. Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione, anche realizzato a mezzo di forme on line.

2.15 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

2.16 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

2.17 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

2.18 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 cc.).

2.19 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al

momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno, sopralluogo che comunque deve avvenire non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa

2.20 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore è desumibile dagli elenchi di cui al precedente punto 2.14;

2.21 ANDAMENTO DEL CONTRATTO

In allegato al Capitolato si rendono noti i dati relativi all'andamento della presente assicurazione a decorrere dall'anno 2010.

3. ASSICURAZIONE RCAUTOVEICOLI

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle normative della Legge e del Regolamento in armonia con la volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati successivamente, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

3.2 RC DEI TRASPORTATI

L'impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna e custodia dell'assicurato e dei trasportati .

La garanzia opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.3 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- a) **Massimale catastrofale**: l'impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per ogni sinistro, delegando all'impresa la gestione.

3.4 RIMBORSO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA DEI RISARCIMENTI

L'impresa, alla scadenza di ogni anno del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia. L'impresa formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato delle evidenze ricevute da Consap per i casi di rimborsi inferiori al valore di franchigia contrattualmente prevista. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.5 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o

comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, noleggi), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 V comma del D. Legislativo 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;

- b) nel caso di impiego in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego dei veicoli per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

3.6 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

3.7 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente da fuoriuscita accidentale di sostanze dal mezzo (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in

circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. Il massimale di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la responsabilità civile.

3.8 ESCLUSIONE E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la assicurazione è operante, e l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente venga rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico superiore a 0 grammi per litro di aria respirata e sempre che non si tratti di soggetto alcolista.

Resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

3.9 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

- a) gli enti proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida.

3.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

3.11 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

3.12 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su modello predisposto dalla Contraente riportante tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del sinistro.

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

3.13 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

3.14 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi. Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano

fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o del fax inviato dal Contraente, o relativa e-mail.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce .

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazioni on line.

3.15 ANDAMENTO DEL CONTRATTO

In allegato al Capitolato si rendono noti i dati relativi all'andamento della presente assicurazione a decorrere dall'anno 2010.